COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2022
COM(2022) 326 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

1. Introduzione

La presente relazione assolve l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (in seguito: "il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti")[1]. Il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti. La fornitura di informazioni sugli alimenti deve tendere a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

L'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulle materie di cui alle seguenti disposizioni:

- articolo 9, paragrafo 3: la Commissione può stabilire i criteri in base ai quali una o più indicazioni obbligatorie possono essere espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri, al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione diversi. In tale contesto, occorre assicurare lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri e tenere conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori;
- articolo 10, paragrafo 2: la Commissione può modificare l'allegato III, che stabilisce indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti, per assicurare l'informazione dei consumatori in merito a tali alimenti e per tenere conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della protezione della salute dei consumatori o dell'uso sicuro di un alimento;
- articolo 12, paragrafo 3: la Commissione può stabilire i criteri cui è subordinata la possibilità di esprimere determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta, se tali mezzi meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie. In tali casi, deve essere assicurato ai consumatori lo stesso livello di informazione, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori e dell'ampio uso di tali strumenti da parte dei consumatori;
- articolo 13, paragrafo 4: la Commissione deve stabilire norme in materia di leggibilità delle indicazioni obbligatorie allo scopo di conseguire gli obiettivi del regolamento. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, la Commissione può anche estendere alle indicazioni obbligatorie complementari, per tipi o categorie specifici di alimenti, il requisito che la

[1] Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

denominazione dell'alimento, la quantità netta dell'alimento e, per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo appaiano nello stesso campo visivo;

- articolo 19, paragrafo 2: in casi eccezionali, tenendo conto dell'utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, la Commissione può integrare l'elenco degli alimenti per i quali non è richiesto un elenco degli ingredienti, nella misura in cui le omissioni non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività;
- articolo 21, paragrafo 2: la Commissione deve riesaminare e, se necessario, aggiornare l'elenco delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'allegato II per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti;
- articolo 23, paragrafo 2: la Commissione può stabilire, per determinati alimenti, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello in unità di volume (litri, centilitri, millilitri) per i prodotti liquidi e in unità di massa (chilogrammi, grammi), per garantire una migliore comprensione delle informazioni sugli alimenti figuranti sull'etichettatura da parte del consumatore;
- articolo 30, paragrafo 6: la Commissione può modificare gli elenchi delle indicazioni della dichiarazione nutrizionale obbligatoria che possono integrarla (articolo 30, paragrafo 2), aggiungendo o sopprimendo indicazioni, al fine di tenere conto della loro utilità; le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale che possono essere ripetute (articolo 30, paragrafo 3); il contenuto della dichiarazione nutrizionale volontaria se fornita sulle bevande alcoliche con contenuto alcolico inferiore all'1,2 % (articolo 30, paragrafo 4); e il contenuto della dichiarazione nutrizionale volontaria se fornita sugli alimenti non preimballati (articolo 30, paragrafo 5);
- articolo 31, paragrafo 2: la Commissione può adottare coefficienti di conversione di vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati nella dichiarazione nutrizionale, al fine di calcolare in modo più preciso il tenore di tali vitamine e sali minerali negli alimenti;
- articolo 36, paragrafo 4: quando operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere altri casi per la fornitura di informazioni volontarie sugli alimenti rispetto a quelli di cui all'articolo 36, paragrafo 3, per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati;
- articolo 46: fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2, di cui sopra, relativi rispettivamente alle modifiche degli allegati III e II, la Commissione può modificare gli allegati per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell'esigenza di informazione dei consumatori.

2. Base giuridica

A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 46 è stato conferito alla Commissione per un periodo iniziale di 5 anni successivamente al 12 dicembre 2011. La Commissione ha dovuto presentare una relazione sull'esercizio della delega di potere conferita dal regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti non oltre nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di

potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

La Commissione ha adottato una prima relazione sull'esercizio della delega di poteri ai sensi del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti in data 11 marzo 2016[2]. Tale relazione descriveva le attività svolte durante il periodo.

3. Esercizio della delega

Nel periodo che va dall'11 marzo 2016 ad oggi, la Commissione non ha individuato la necessità di avvalersi di alcuno dei poteri delegati conferiti dal regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti. Sebbene tutti i poteri delegati conferiti restino adeguati, la decisione di non avvalersene è stata il risultato di una valutazione regolare e solida degli aspetti che rientrano nelle deleghe di potere durante il periodo in questione, sulla base dei riscontri raccolti dalle autorità nazionali, dai consumatori e dalle parti interessate e alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

In particolare, l'articolo 13, paragrafi da 1 a 3, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti stabilisce i requisiti per la presentazione delle indicazioni obbligatorie affinché siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nello specifico, per garantirne la leggibilità, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e l'allegato IV del regolamento stabiliscono requisiti minimi in materia di dimensioni dei caratteri, tenendo conto della superficie del materiale. La "leggibilità", quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera m), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, si riferisce anche ad altri aspetti della presentazione, quali la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere e il contrasto tra scritta e sfondo. In tale contesto, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento impone alla Commissione di stabilire norme supplementari per la leggibilità delle indicazioni obbligatorie allo scopo di conseguire gli obiettivi del regolamento. L'attuazione dell'articolo 13, paragrafi da 1 a 3, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti non ha finora dimostrato che le norme esistenti non sarebbero sufficienti a garantire la chiara leggibilità delle indicazioni obbligatorie. Tenuto conto dell'obiettivo generale di raggiungere il giusto equilibrio tra la protezione dei consumatori e la flessibilità necessaria per consentire agli operatori del settore alimentare un regolare svolgimento delle attività, la Commissione non ha ritenuto opportuno, durante il periodo in questione, avvalersi della delega ricevuta per introdurre requisiti supplementari relativi alla leggibilità delle indicazioni obbligatorie.

In virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, la Commissione deve inoltre riesaminare sistematicamente l'elenco delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'allegato II. Alla luce di tale valutazione permanente, se necessario la Commissione aggiorna l'elenco per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti. Conformemente a tale disposizione, durante il periodo in questione la Commissione ha monitorato attentamente la situazione per quanto riguarda le sostanze o i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze e non ha raccolto prove che

[2] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori COM(2016) 138 final.

suggeriscano la necessità di adottare ulteriori misure per modificare l'allegato II del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

Come annunciato nella relazione della Commissione dell'11 marzo 2016 sull'esercizio della delega conferita alla Commissione, l'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti è stato abrogato il 1º gennaio 2018.

4. Conclusioni

Dall'11 marzo 2016 la Commissione non ha esercitato i poteri delegati ad essa conferiti dal regolamento (UE) n. 1169/2011. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.